



**ISTITUTO COMPRESIVO  
TERME VIGLIATORE**

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)  
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472  
Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831  
PEO: meic85700x@istruzione.it – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it -  
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

ISTITUTO COMPRESIVO - TERME VIGLIATORE-TERME VIGLIATORE  
Prot. 0016739 del 21/12/2022  
II-10 (Uscita)



**ISTITUTO COMPRESIVO TERME VIGLIATORE**

Il giorno 20 del mese di Dicembre dell' anno duemilaventidue, alle ore 16,30, nei locali della Presidenza dell'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore,

**VIENE STIPULATO**

il presente contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "TERME VIGLIATORE" –  
( Parte Normativa Anni scolastici 2022/2023- 2023/2024-2024/2025)-

in applicazione degli artt. 4-9 e art 22 del CCNL 2016/2018

**TRA**

**PARTE PUBBLICA:**

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso

**PARTE SINDACALE:**

RSU: TORRE	Giuseppina	(FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA)
RSU: MUNAFO'	Mariano	(FEDERAZIONE CISL SCUOLA UNIVERSITA', RICERCA)
RSU: GANGEMI	Sebastiano	(ANIEF)

PREMESSA



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

**PARTE PRIMA – NORMATIVA**

**TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Premessa**

pag. 4

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

pag. 5

**Art. 2 - Interpretazione autentica e procedura di raffreddamento**

pag. 5

**Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

pag. 5

**TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I – RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

pag. 5

**Art. 5- Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico**

pag. 5

**Art. 6 - Informazione**

pag. 5

**Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa**

pag. 5

**Art. 8- Confronto**

pag. 6

**CAPO II – DIRITTI SINDACALI**

**Art. 9 – Attività sindacale**

pag. 6

**Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro**

pag. 6

**Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

pag. 7

**Art. 12 – Referendum**

pag. 7

**Art. 13- Determinazione dei contingenti di personale previsti**

**dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

pag. 7

**TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE**

**Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

pag. 7

**Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)**

**e collaborazioni plurime del personale ATA**

pag. 7

**TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art.16 –Docenti**

pag.7

<b>Art. 17- Orario di lavoro del Personale Ata e criteri per l'individuazione temporale di flessibilità</b>	
<b>oraria in entrata e in uscita per il personale ATA</b>	pag. 89
<b>Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche</b>	
<b>di lavoro in orario diverso da quello di servizio</b>	pag. 8
<b>Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle</b>	
<b>Innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione</b>	pag. 8
<b>TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	
<b>Art. 20 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</b>	pag. 8
<b>Art. 21 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione</b>	pag. 9
<b>TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DISCIPLINARE</b>	
<b>Art. 22 - Responsabilità disciplinare</b>	pag. 9
<b>TITOLO SETTIMO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO</b>	
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
<b>Art. 23 – Fondo per il salario accessorio</b>	pag. 9
<b>Art. 24 - Fondi finalizzati anno scolastico 2020/2021</b>	pag. 9
<b>Art. 25 - Finalizzazione del salario accessorio</b>	pag. 10
<b>Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica</b>	pag. 10
<b>Art. 27- Criteri generali di ripartizione delle risorse per</b>	
<b>Formazione del personale</b>	pag. 10
<b>Art. 28 – Stanziamenti</b>	pag. 10
<b>Art. 29 – Conferimento degli incarichi</b>	pag. 14
<b>Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive del personale ATA</b>	pag. 14
<b>Art. 31 – Incarichi Specifici</b>	pag. 14
<b>TITOLO OTTAVO – NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	
<b>Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria</b>	pag. 14
<b>Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio</b>	pag. 15



## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### PREMESSA

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'art.39 bis del CCNL comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/4/2018 ha istituito il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. In esso confluiscono, in unico fondo, tutte le risorse previste dal Fondo d'istituto di cui all'art. 888 del CCNL 2007 e le seguenti risorse previste da norme contrattuali e dalle disposizioni di legge:

- a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma quarto del CCNL 7/8/2014;
- e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

Nel nuovo Fondo confluiranno anche:

- a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592 della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

#### Distribuzione del FIS

- riduzione dei compiti per il ruolo di responsabile di plesso
- riduzione dei compiti dei subconsegnatari dei laboratori
- riduzione dei compiti di alcuni Referenti
- riconfigurazione dei compiti dei Coordinatori di Classe
- riconfigurazione dei compiti dell'Animatore Digitale e del team digitale
- Ore eccedenti docenti: interruzione del riconoscimento delle ore eccedenti
- Progettualità docenti: interruzione dei Progetti accedenti al FIS
- Personale ATA: riconfigurazione incarichi specifici
- Personale ATA: riconfigurazione intensificazioni



#### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19.04.2018, art. 7 e si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. Terme Vigliatore" di Terme Vigliatore.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.

#### **Art. 2 – Interpretazione autentica e procedura di raffreddamento**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### **Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.



#### Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

#### CAPO II - DIRITTI SINDACALI

#### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in V.le delle Terme n. 5, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in V.le delle Terme n. 5, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del servizio di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun plesso funzionante e n. 2 unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### Art. 13

##### Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

#### Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò sono dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### Art. 15

##### Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Si conviene per il personale Collaboratore scolastico n. 1 ora per unità di personale assente; per il personale Assistente Amministrativo n. 30 minuti per unità di personale assente, da moltiplicare per il numero delle unità presenti che provvedono alla sostituzione.
3. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

### TITOLO QUARTO

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA

#### Art. 16 - DOCENTI

- Nella scuola dell'Infanzia in caso di necessità didattica o organizzativa si provvederà al cambio turno dei docenti in servizio su Disposizione del Dirigente. In caso di richiesta del docente di cambio turno, la stessa sarà autorizzata solo in presenza della disponibilità del collega di plesso.

- Non possono essere previste più di sei ore consecutive nella scuola secondaria di I Grado, mentre nella scuola primaria considerata la presenza di un blocco orario di 1h e 30 non possono essere previste più di sei ore consecutive.

#### Art.17

##### Orario di lavoro del personale ATA e Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

L'orario di lavoro del Personale ATA, per l'a.s. 2020/21, viene articolato per effetto del Piano annuale delle attività proposto dal Direttore SGA a seguito di recepimento delle esigenze di servizio ed organizzative trasmesse dal Dirigente Scolastico e di accertamento di esigenze e disponibilità del personale; tale Piano è inerente alle prestazioni da svolgere nel detto orario di lavoro, alla attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, alla intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo e alle attività di formazione, ai sensi art. 53 ex CCNL 2006-

09 per quanto non modificato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19.04.2018. Il Piano può prevedere, per un numero variabile di unità di personale, secondo la richiamata flessibilità.

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

#### Art. 18

##### **Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.30 dal lunedì al venerdì; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

#### Art. 19 –

##### **Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



### **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 20 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico che prevede l'aggiornamento annuale pari a n.8 ore.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### Art. 21

##### **Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. In relazione alla emergenza da COVID – 19 si osserveranno le forme di Pianificazione Sanitaria e i Protocolli d'Istituto e ministeriali previsti.



## TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DISCIPLINARE

### Art.22 - Responsabilità disciplinare

- Al personale ausiliario tecnico e amministrativo e al personale docente si applicano specifiche disposizioni in materia disciplinare contenute e precisate:
  - nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  - nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  - nel TITOLO III del CCNL 2016-2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 1° gennaio 2018
- Al personale docente in relazione CCNL 2016-2018 si applicano inoltre le disposizioni in materia disciplinare contenute e precisate:
  - nell'art Art. 29 - Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo per i docenti



## TITOLO SETTIMO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 23 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

#### Art. 24 – Fondi finalizzati A.S. 2022/2023

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	71.773,73
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante	3.196,15
c) ore eccedenti educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	4.825,73
d) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	4.966,55
e) per gli incarichi specifici del personale ATA	3.066,24
f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.247,23
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e personale ATA ai sensi della Legge di Bilancio 2020	15.680,43
h) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)	0,0

**Art. 25 – Finalizzazione del salario accessorio**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

**Art. 26 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica**

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, a cui vengono sommate le risorse per la valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015, comprese le economie dell'anno precedente, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA, detratto l'1% quale fondo di riserva. Le eventuali economie confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

**Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale**

1. Le risorse per la formazione del personale sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione dalla rete di Ambito n. 16. Per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sono assegnati per le attività del personale docente € 2802,00.

**Art. 28 – Stanziamenti**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il Fondo d'istituto destinato al personale docente è allocato nella misura dell'73%, mentre quello destinato al personale ATA è allocato nella misura del 27%

Vengono individuate le quote in percentuale di suddivisione del FIS:

L'importo complessivo del FIS disponibile è di € 80.797,03 decurtato della somma relativa all'indennità di direzione al DSGA e al sostituto € 5.841,00.

Che viene ripartito tra il personale come segue:

- Personale docente 73% dell'effettiva disponibilità pari a € 58.981,81
  - Personale ATA 27% dell'effettiva disponibilità pari a € 21.815,22.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

**DOCENTI**

Dalla somma spettante al personale docente verrà accantonato l'importo di Euro 9.100,00 per le figure di supporto al Dirigente scolastico, primo collaboratore 350 ore, secondo collaboratore 170 ore, mentre la parte restante pari a € 49.881,81 sarà ripartita in percentuale come segue:

ATTIVITA'	N. DOCENTI	N. ORE ASSEGNATE	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Coordinatori organizzativi -responsabili di plesso	n. 17	Forfettario n. 6 ORE X CLASSE 402 ORE	€ 7.035,00	€ 7.035,00
Coordinatore di classe ESCLUSE 3^	n. 60	forfettario	€ 245,00	€ 14.700,00
Coordinatore classe terza scuola secondaria di primo grado	n. 7	forfettario	350,00	2.450,00

Animatore digitale	n. 1	forfettario	400,00	400,00
Referenti laboratori	n. 6	Forfettario 40 ore	700,00	700,00
Referenti dipartimenti	n. 3	forfettario	€ 420,00	€ 1.260,00
Referenti Referenti visite guidate e viaggi di istruzione infanzia primaria secondaria Referente ambiente e salute Referenti INVALSI Referente COVID Referente progetti Europei e plurilinguismo Referente educazione civica Referente biblioteca ed educazione alla legalità Referente dispersione scolastica Referente progetti ERASMUS Plus Referente orientamento Referente Scuola attiva Kids - Primaria Referente Scuola attiva Junior - secondaria Referente anti bullismo e cyberbullismo Coordinatore nuclei discipl. Infanzia	17	Forfettario 196 ore	€ 3.430,00	€ 3.430,00
Referenti Nuclei	n. 22	forfettario	€ 157,50	€ 3.465,00
Commissione orario	n. 12	Forfettario ore 144	€ 2.520	€ 2.520,00
Commissioni varie	n. 30	forfettario 5 ore	€ 87,50	€ 2.625,00
Team tecnologico	n. 3	forfettario	€ 1.732,50	€ 1.732,50
Accompagnatori gite con pernottamento	n. 14	Forfettario 8 ore	€ 140,00	€ 1.960,00
Accompagnatori gite intera giornata	n.64	Forfettario 3 ore	€ 52,50	€ 3.360,00



TOTALE ATT.TA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAM.				€ 45.637,50
---	--	--	--	-------------

PROGETTI	DOCENTI	ORE MAX	IMPORTO IMPONIBILE ORARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
Attività aggiuntive progetto potenziamento e recupero	N. 10	112 h	€ 35,00	€ 3.920
TOTALE DOCENTI				€ 49.557,50



#### Avviamento alla pratica sportiva (Risorse specifiche)

I docenti incaricati per lo svolgimento delle attività complementari di educazione fisica percepiranno, per ogni ora eccedente l'orario d'obbligo, 1/78 dello stipendio tabellare in godimento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale. Le risorse destinate all'avviamento alla pratica sportiva, per l'anno scolastico 2022/2023, comprese le economie, ammontano ad € 4.825,73 lordo dipendente.

#### Ore eccedenti

Per quanto concerne le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti si evince una disponibilità di € 3.196,15 per la retribuzione delle ore effettivamente effettuate dai docenti. Atteso che l'importo di pagamento lordo è pari ad € 19,36 per la scuola primaria e 28,01 sarà ripartita facendo una media aritmetica tra gli importi ed un calcolo proporzionale al numero degli alunni.

#### PERSONALE ATA

Al personale ATA sono dovuti i compensi per le attività specificate in dettaglio nel prospetto sotto indicato, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo.

Le attività aggiuntive del personale ATA di carattere amministrativo e di vigilanza sono a supporto delle iniziative culturali, extracurricolari programmate dall'Istituto volte al miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica e amministrativa, sia all'interno che al di fuori dell'orario di servizio del personale stesso.

Vanno inoltre compensati gli impegni derivanti dall'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare peso.

Le quote del fondo d'istituto da assegnare al personale ATA vengono ripartite secondo la seguente tabella, che identifica l'ammontare forfettario riconoscibile a ciascun addetto.

Il risparmio su una attività verrà convogliato nelle rimanenti secondo necessità.

La somma spettante al personale ATA pari a € 21.815,22 (27%), sarà ripartita in percentuale come segue:

- Collaboratori scolastici 60% pari a € 13.089,13
- Assistenti amministrativi 40% pari a € 8.726,09

a) Assistenti amministrativi


Descrizione attività	n. ore	Totale lordo
Ore eccedenti l'orario di servizio per esigenze organizzative e straordinarie e funzionamento organi collegiali	n. 210	€ 3.045,00
Intensificazione in orario di servizio	n. 224 ore	€ 3.248,00
Compenso sostituzione colleghi assenti e supporto altri settori	n. 166 ore	€ 2.407,00
<b>Totale</b>		<b>€ 8.700,00</b>

b) Collaboratori scolastici

Descrizione attività	N. ORE	Totale lordo
Apertura scuola per funzionamento pomeridiano scuola infanzia e altre aperture fuori dall'orario di servizio	n. 697 ore	€ 8.712,50
Sostituzione colleghi assenti	n. 320 ore	€ 4.000,00
Servizio uscite per Posta, Comune e varie - Sede	n. 30	€ 375,00
<b>Totale</b>		<b>€ 13.087,50</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>€ 21.787,50</b>

**Art. 29 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.



**Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

**Art. 31 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso fissato in proporzione alle unità di Personale non formato.
  - € 619,74 per n. 1 unità di personale amministrativo
  - € 1846,11 per n. 10 unità di collaboratori scolastici

**TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 32 - Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 40% di quanto previsto inizialmente.

Terme Vigliatore, il 20 Dicembre 2022 –

( Parte Normativa Anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025istituto)

#### PARTE PUBBLICA:

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso

#### PARTE SINDACALE:

RSU: GIUSEPPINA TORRE - (FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA)

RSU: MARIANO MUNAFO' - (FEDERAZIONE CISL SCUOLA UNIVERSITA', RICERCA)

RSU: SEBASTIANO GANGEMI - (ANIEF)



*[Handwritten signatures of the school director and three union representatives]*